



**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI DI RICERCA**

Ottobre 2022

INDICE

1. - PREMESSA	Pag. 3
2. - PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGGNI DI RICERCA	Pag. 3
3. - AVVISO DI SELEZIONE	Pag. 4
4. - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	Pag. 4
5. - PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI	Pag. 4
6. - COLLEGAMENTO CON IL DOTTORATO DI RICERCA	Pag. 5
7. - DURATA	Pag. 5
8. - IMPORTO	Pag. 6
9. - REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE	Pag. 6
10. - PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	Pag. 6
11. - SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE	Pag. 6
12. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	Pag. 7
13. - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E RECESSO	Pag. 8
14. - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE	Pag. 8

1. - PREMESSA

L'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i., nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 6 septies del D.L. n. 36/2022 come convertito dalla L. n. 79/2022, attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, all'Agenzia ENEA e all'ASI, nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

L'art. 14, comma 6 quaterdecies, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, consente, per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, alle istituzioni sopra indicate di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni.

2. – PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Le Unità di struttura di primo livello (per brevità Unità) che svolgono attività tecnico-scientifiche e di studio (Unità proponenti), sottopongono al/la Direttore/trice Generale, con cadenza annuale, il fabbisogno di personale da reclutare mediante conferimento di assegni di ricerca. Le posizioni da richiedere devono essere legate alle attività dei settori di competenza delle singole Unità, nonché alle specificità professionali che insistono sui predetti settori. I/le Responsabili delle singole Unità avranno cura di richiedere contratti di assegni di ricerca in numero tale che risulti equilibrato rispetto ai Ricercatori presenti allo stesso tempo nell'Unità stessa.

Le Unità dell'Agenzia ENEA potranno procedere all'attivazione, nell'anno di riferimento, di assegni di ricerca già previsti nella programmazione triennale, coerenti con gli obiettivi di ricerca definiti dal ruolo assegnato, nonché con il *budget* alle stesse attribuito sul competente capitolo di spesa in sede di bilancio di previsione.

Potranno essere attivati assegni di tipologia A o di tipologia B.

Per quelli di tipologia A, non è richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca e possono partecipare studiosi e studiose che, al termine del periodo utile per la presentazione delle candidature, non abbiano compiuto il 30° anno di età.

Per quelli di tipologia B, è richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca e possono partecipare studiosi e studiose che, entro il suddetto termine, non abbiano compiuto il 35° anno di età.

Nella programmazione delle spese, ogni Unità dovrà altresì tener conto degli assegni da attivare obbligatoriamente per impegni contrattualmente assunti con soggetti finanziatori. In base alle richieste di attivazione pervenute, il/la Direttore/trice Generale autorizzerà l'adozione di un bando di selezione annuale per più aree scientifiche di interesse dell'Agenzia.

In casi eccezionali, la richiesta di avviamento delle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca riguardanti professionalità non presenti nel programma triennale complessivo presentato dalle Unità di primo livello, accompagnata dai documenti comprovanti la copertura

finanziaria avallati dalla Direzione Amministrazione Centrale (AMC) ai fini del rispetto del limite di *budget* assegnato, verrà inoltrata dall'Unità interessata al/la Direttore/trice Generale.

A seguito dell'autorizzazione di cui sopra la singola Unità provvederà alla redazione e pubblicazione del bando di selezione nonché a seguire gli atti della procedura selettiva fino alla pubblicazione della graduatoria e all'attivazione dei contratti di collaborazione utilizzando i format predisposti e diffusi dalla Direzione Personale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il/la Direttore/trice Generale può disporre che eventuali bandi di assegni destinati alle Direzioni centrali siano gestiti dalla Direzione Personale.

Resta inteso che l'attivazione di ciascun assegno di ricerca, tanto coerente con la programmazione triennale, quanto con la diversa procedura prevista nei casi eccezionali, dovrà avvenire solo a seguito dell'approvazione dello specifico programma di ricerca che preveda la collaborazione dell'assegnista, previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.

3. - AVVISO DI SELEZIONE

La disponibilità di posizioni per assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e le modalità di partecipazione alla selezione saranno indicate in bandi di concorso che, in versione integrale ed in lingua italiana ed inglese, saranno resi pubblici per via telematica mediante divulgazione dei medesimi sul sito dell'ENEA, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. La selezione avrà luogo per titoli ed esame-colloquio finale. Nel bando sarà indicata la data dell'esame-colloquio.

Saranno valutati come titoli, fra gli altri, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero. Ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca di tipologia A costituirà titolo di preferenza il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero.

Accederanno all'esame-colloquio, in numero massimo di cinque (5) candidati per ogni posizione messa a concorso (salvi eventuali ex aequo sulla quinta posizione), quelle candidate e quei candidati per le/i quali sarà accertato, in base ai titoli presentati e all'attinenza degli stessi con l'attività di ricerca indicata nel bando, un'elevata qualificazione quanto alla collaborazione richiesta.

Per gli assegni di ricerca di tipo B tra i titoli, dovranno essere valutate anche le pubblicazioni su riviste "indexed" su Scopus (o su un'altra base di dati bibliometrica, come ISI), complete di DOI, in modo da facilitarne la valutazione da parte della Commissione

4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

A seguito della pubblicazione del bando, appena scaduti i termini per la presentazione delle domande, verrà costituita, su proposta delle Unità interessate, dal/la Direttore/trice Generale una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione comprenderà di norma i/le Coordinatori/coordinatrici degli assegni banditi e sarà coadiuvata da almeno un/una dipendente con funzioni di Segreteria.

La Commissione opererà secondo i criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità degli atti.

Le riunioni e gli esami potranno tenersi in modalità telematica o in presenza.

Resta ferma la possibilità che l'ENEA, nel caso in cui bandisca un'unica procedura selettiva per più aree scientifiche di interesse dell'Agenzia, in coerenza con quanto illustrato nella prima parte del

precedente punto 2, potrà avvalersi di un'unica Commissione, nominata su proposta congiunta delle Unità interessate, che formuli, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche interessate.

5. - PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI

Potranno candidarsi alle selezioni studiosi/e in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca strettamente correlato con le posizioni di cui al bando di selezione.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero potranno presentare la domanda in applicazione di quanto sarà previsto dal bando per l'inoltro di documentazione necessaria al riconoscimento del titolo ai sensi delle norme vigenti in materia e saranno pertanto considerati ammessi alla procedura con riserva.

Nel caso di messa a concorso di una pluralità di assegni con un unico bando, ciascun/a candidato/a potrà concorrere per un'unica posizione.

Non potrà partecipare alle selezioni il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca, l'ASI, l'ENEA, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Gli esiti delle selezioni concorsuali verranno resi noti esclusivamente per via telematica a mezzo pubblicazione degli stessi sul sito dell'ENEA.

Le graduatorie avranno efficacia per due anni e nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'ENEA per la mancata sottoscrizione dei contratti di collaborazione agli/alle assegnisti/e selezionati/e.

Peraltro, dette graduatorie definitive, entro l'arco di efficacia sopra indicato, potranno essere utilizzate – in presenza dei medesimi requisiti di ammissione alla selezione – per successivi conferimenti di assegni di ricerca riferiti ad analoghi o anche differenti filoni tematici.

Qualora una Unità voglia utilizzare la graduatoria di una selezione svolta su interesse di una diversa Unità, acquisirà da quest'ultima il previo nulla-osta allo scorrimento.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro privato, la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei/le titolari.

Gli assegni possono essere cumulati con redditi derivanti da opere dell'ingegno, attività occasionali, seminari, di alta formazione e di ricerca presso altre istituzioni, previa autorizzazione da parte del/la Coordinatore/trice.

Gli assegni di ricerca non comportano diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'ENEA.

6. - COLLEGAMENTO CON IL DOTTORATO DI RICERCA

Gli assegni di Ricerca di tipo A potranno essere compatibili con la frequenza di corsi di dottorato senza borsa di studio su tematiche attinenti a quella dell'assegno, previo parere favorevole del/la tutor, di concerto con il/la responsabile scientifica/o del Progetto (se persona diversa). La contestuale frequenza di un corso di dottorato senza borsa non dovrà comunque pregiudicare il proficuo svolgimento del rapporto di collaborazione con l'ENEA.

7. – STIPULA DEL CONTRATTO, RINNOVI E DURATA

Gli assegni possono avere una durata compresa tra 1 e 3 anni compresi i rinnovi, ad esclusione, per gli assegni di tipo A, del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo di durata del relativo corso. Essi sono rinnovabili con le modalità di seguito precisate.

Con il termine “rinnovo del contratto” è da intendersi l'apposizione di un nuovo termine finale al contratto di collaborazione individuale. L'eventuale rinnovo, nei limiti fissati dal bando, verrà disposto o proposto dal/la Responsabile di Unità sulla base di una relazione redatta dal/la assegnista, accompagnata da una scheda di valutazione del/la tutor che indichi, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'assegno, l'apporto quali-quantitativo offerto dall'assegnista, la reale esigenza di prosecuzione della collaborazione, nonché la perdurante sussistenza della copertura finanziaria prevista per il medesimo programma di ricerca. Qualora il rinnovo sia chiesto utilizzando una copertura finanziaria diversa rispetto a quello iniziale, la proposta dovrà essere firmata dal/la tutor e dal/la Responsabile della nuova commessa.

8. - IMPORTO

L'importo sarà diversificato a seconda della tipologia di assegno da attivare, come indicato all'art. 2. In particolare, salvo modifica disposta dal Consiglio di Amministrazione, visto l'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, si stabilisce rispettivamente un importo di € 20.000,00 annui per la tipologia A e € 25.000,00 annui per la tipologia B.

9. - REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE

Agli assegni di ricerca si applica il regime fiscale e previdenziale di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come indicato in Premessa.

10. – PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

Costituisce deroga alla procedura prevista negli articoli precedenti il conferimento di assegni di ricerca a cittadini dell'Unione Europea e non, che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni, nel quadro di progetti di ricerca europei o internazionali o selezionati nell'ambito del Consorzio di partner costituito per i suddetti progetti di ricerca, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari.

In riferimento a quanto sopra l'ENEA conferisce, per chiamata diretta, assegni di ricerca per la collaborazione o l'esecuzione di progetti interamente finanziati dalle Unità nell'ambito di specifici programmi di ricerca che siano stati già oggetto di valutazioni comparative europee.

L'importo minimo dell'assegno di ricerca può essere derogato per la tipologia di assegni di cui al presente paragrafo, nei casi in cui la normativa specifica applicabile al progetto di ricerca preveda in

modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere.

11. - SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Le collaborazioni saranno formalizzate mediante appositi contratti predisposti dalle Unità sulla base di format diffusi dalla Direzione Personale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'Unità interessata curerà:

- la successiva sottoscrizione dei contratti stessi da parte degli/le assegnisti/e, anche avvalendosi di modalità digitali;
- la predisposizione di una apposita banca dati, al fine di favorire il monitoraggio della consistenza numerica, della durata per come previsto dal precedente art. 7, della spesa secondo le indicazioni dei precedenti artt. 8 e 9 e comunque nei limiti della copertura finanziaria nonché di eventuali altre vicende rilevanti inerenti gli assegni di ricerca di competenza dell'Unità;
- i rapporti con la Direzione Amministrazione Centrale ai fini del pagamento degli importi in favore degli assegnisti, con le dovute conseguenze sul piano previdenziale.

Gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati dei contratti sul sito istituzionale dell'Agenzia a norma del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, e delle indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Agenzia ENEA saranno curati dalla Direzione Personale secondo le indicazioni contenute nel vigente PTPCT.

12. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Il coordinamento dell'attività del/la titolare dell'assegno sarà affidato al/la Coordinatore/trice che avrà le seguenti responsabilità:

- coordinare lo svolgimento dell'attività di collaborazione dell'assegnista, accertandosi che sia svolta secondo i criteri di correttezza e buona fede;
- predisporre una scheda di valutazione dell'attività del/la titolare di assegno;
- assicurare la predisposizione da parte dell'assegnista della relazione conclusiva sull'attività di ricerca, anche ai fini di un eventuale rinnovo dell'assegno;
- segnalare al/la Responsabile dell'Unità eventuali gravi fatti e/o inadempienze che possano dar luogo all'interruzione del rapporto di collaborazione e, in generale, ogni vicenda anomala relativa allo stesso;
- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi dell'assegnista più sottoelencati;

L'assegnista, che parteciperà a programmi di ricerca, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico scientifiche, dovrà, tra l'altro:

- attenersi alle indicazioni ed agli indirizzi del/la Coordinatore/trice;
- svolgere la propria collaborazione in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, nonché nel rispetto delle strutture dell'ENEA e del personale dipendente, ovvero di ulteriori collaboratori/trici con i/le quali potrà venire a contatto;

- attenersi al dovere di riservatezza in merito a cognizioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività lavorative;
- garantire la propria presenza presso le strutture ENEA (o altre diverse strutture individuate dall'ENEA), in osservanza delle indicazioni del/la Coordinatore/trice ed al fine del corretto svolgimento della attività di ricerca;
- nel caso di collaborazione di durata superiore ad un anno, predisporre una relazione annuale sull'attività svolta;
- svolgere, per tutta la durata del contratto, l'attività di collaborazione nell'ambito del tema indicato dall'avviso di selezione concorsuale;
- osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di Comportamento dei/le dipendenti ENEA e del Codice di Comportamento dei/le dipendenti pubblici, nonché le previsioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ENEA.

L'assegnista potrà fruire del servizio di trasporto, compatibilmente con le disponibilità residue sui mezzi adibiti al trasporto dei/le dipendenti.

Limitatamente alla disciplina relativa alla proprietà industriale, si osserverà quanto previsto dal D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà intellettuale) e ss.mm., nonché dalla relativa disciplina ENEA in materia, estendendo le disposizioni ivi contenute anche ai/le titolari di assegno di ricerca.

13. – ASSENZA, MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E RECESSO

Le assenze dell'assegnista per un periodo superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell'anno comportano la sospensione dell'assegno senza erogazione del corrispettivo. In caso di assenza per malattia o infortunio si applicano le norme dell'art. 1, comma 788 della Legge 296/2006, relative alla corresponsione dell'indennità di malattia. La sospensione non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale o la proroga della durata del contratto.

La gravidanza comporta una sospensione dell'assegno pari a 180 giorni, senza erogazione del corrispettivo. Durante tale sospensione si applicano le norme del decreto 12 luglio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, relative alla corresponsione dell'indennità di maternità. Tale sospensione comporta una proroga pari a 180 giorni della durata del contratto.

Le parti possono recedere dal rapporto di collaborazione, prima della scadenza del termine, per giusta causa.

Ai fini di cui sopra, si intende per giusta causa quella che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di collaborazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso di rapporto di collaborazione di durata superiore ad un anno, una valutazione negativa ricevuta dall'assegnista nella relazione annuale di valutazione dell'attività da parte del/la Coordinatore/trice;
- mancata osservanza degli obblighi dell'assegnista previsti dal precedente punto 12;

- opzione, da parte dell'assegnista, per collaborazione esclusiva con committente diverso dall'ENEA o per stipulazione di contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro.

14. – ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento, adottato con Delibera n. 76/2022/CA del 6 ottobre 2022, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso con apposita Circolare sul sito IntraENEA, sostituisce il “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” adottato con Delibera n. 49/2017/CA del 14/06/2017, che viene pertanto abrogato.

L'emissione dei bandi, la nomina delle commissioni, la stipula dei contratti ed il rinnovo degli stessi avverranno nel rispetto del vigente sistema di deleghe. In fase di prima applicazione, essi spettano al Direttore dell'Unità di primo livello interessata.

Le procedure di selezione attivate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono concluse secondo il previgente Regolamento.